

3. di assegnare al Dipartimento Provinciale Arpat di Firenze l'incarico di eseguire gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari per una diversa ed aggiornata classificazione delle acque di cui al presente decreto.

4. di vietare l'uso per scopi idropotabili dei corsi superficiali di cui al presente decreto prima dell'effettuazione dei 12 accertamenti analitici sopradetti;

5. di provvedere ad una eventuale modifica della categoria di appartenenza dei sopracitati corsi d'acqua qualora dall'accertamento delle indagini ne derivasse la necessità.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della legge 349/86 art. 14 comma 3, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/96.

Il Dirigente
Gilda Ruberti

Direzione Generale Presidenza
Settore Attività Generali della Presidenza

DECRETO 23 maggio 2006, n. 2331
certificato il 23-05-2006

Associazione "CSI - Periti e Consulenti Forensi" con sede in Firenze. Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai fini del riconoscimento ai sensi del DPR n. 361/2000 e art. 5 DPGR n. 31/R del 17.07.2001.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

di iscrivere nel registro regionale delle persone giuridiche private, ai fini del suo riconoscimento, l'Associazione "CSI - Periti e Consulenti Forensi" con sede in Firenze, via Lunga n. 76, come da documentazione agli atti.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Silvia Pecchioli

Direzione Generale Avvocatura

DECRETO 24 maggio 2006, n. 2332
certificato il 24-05-2006

Ricorsi al TAR promossi da Martelli Mario ed altri e dal Comune di Pisa - impianto di rigassificazione di GNL sulla costa toscana (11031-5-6). Costituzione in giudizio mediante Avvocatura regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

DECRETA

di costituirsi in ogni stato e grado del giudizio di cui in narrativa, nonché di promuovere, se ricorreranno i presupposti, la relativa azione esecutiva per la ripetizione delle spese che verranno eventualmente tassate nelle sentenze a favore dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana si costituirà per la Regione Toscana nel giudizio pendente avanti al competente organo giudiziario, eleggendo domicilio nel comune ove ha sede il medesimo, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

Il presente decreto, ai sensi della L.R. 20.01.1995, n. 9, art. 41, comma 1 lett. a), è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per estratto, ai sensi della L.R. 15.03.1996, n. 18, art. 3, comma 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Direttore Generale
Lucia Bora

Direzione Generale Avvocatura

DECRETO 24 maggio 2006, n. 2333
certificato il 24-05-2006

Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione promosso da Baccianti Adriano avverso sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 397/06. Costituzione in giudizio mediante Avvocatura regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA**

SETTORE ATTIVITA' GENERALI DELLA PRESIDENZA

Dirigente Responsabile: Silvia Pecchioli

Decreto	N° 2331	del 23 Maggio 2006
----------------	----------------	---------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto (PEDP)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Associazione "CSI - Periti e Consulenti Forensi" con sede in Firenze. Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai fini del riconoscimento ai sensi del DPR n. 361/2000 e art. 5 DPGR n. 31/R del 17.07.2001.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Atto certificato il 23-05-2006

STATUTO ASSOCIAZIONE CSI

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI - SEDE

ART. 1

Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita in Firenze l'Associazione **CSI** (CSI-Periti e Consulenti Forensi), a carattere tecnico scientifico, che raggruppa i Periti ed i Consulenti Tecnici e Scientifici esercenti la libera attività professionale, anche se non in forma prevalente o esclusiva. (La dicitura abbreviata "CSI" indica le iniziali di: **C**riminologia e **S**ienze dell'**I**vestigazione).

SCOPI

ART. 2

L'Associazione, apartitica ed estranea a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:

a) Mantenere vivo lo spirito di collaborazione fra tutti gli iscritti all'Associazione allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile,

all'interdisciplinarietà delle varie professioni in esso raggruppate;

b) Cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni pubbliche o private per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico-professionali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi ed altro.

c) di svolgere un ruolo unitario, di tutela e rappresentanza dei periti e consulenti forensi;

d) promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, tutela certificazione della professione forense delle attività non regolamentate;

e) mantenere per gli associati l'obbligo della formazione permanente;

f) promuovere e garantire un sistema di deontologia professionale con le relative sanzioni, per come previsto dal codice deontologico che fa parte integrante del presente statuto.

g) L'associazione opera come attività in base agli scopi sociali sul territorio regionale.

h) Favorire una convenzione con una Compagnia di Assicurazioni in modo da offrire agli iscritti la possibilità mutualistica di stipulare una polizza a copertura dei rischi professionali, di cui agli artt. 1892 e 1893 di C.C.

i) L'associazione si propone di svolgere un ruolo unitario come pure di cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali o figure pubbliche o private per la tutela degli interessi morali, culturali e professionali dei consulenti e periti forensi.

l) Favorire e promuovere, sia in Italia che

all'estero, la Cultura, la ricerca, la didattica e lo studio sulle Scienze Criminali e dell'investigazione.

m) Operare nel campo della tutela legale, della formazione, istruzione, educazione, pubblicazione e divulgazione di libri e saggi.

n) Svolgere attività di formazione e istruzione.

o) Svolgere attività nel campo della mediazione (penale, ecc.) e della conciliazione arbitrale.

p) Compiere attività di formazione anche per investigatori pubblici e privati.

q) L'associazione riconosce come proprio compito la ricerca scientifica e l'istruzione. Opera in stretto rapporto con il territorio e favorisce lo sviluppo del territorio regionale, mediante iniziative culturali, formative, scientifiche. A tale scopo, su delibera consiglio direttivo, stipula convenzioni e forme associative con enti, consorzi, istituti, scuole o università pubbliche o private, italiane o estere.

r) Svolgere qualunque attività annessa e connessa a quelle suddette, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie alla realizzazione degli scopi statutari;

SEDE - DURATA - SENZA SCOPO DI LUCRO E UTILI

ART. 3

L'Associazione ha la sede legale in Firenze e potrà variare con delibera del Comitato Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata ed opera senza scopo di lucro.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

E' stabilito la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 4

L'ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) età minima anni 19;
- b) godere l'esercizio dei diritti politici e civili;
- d) titolo di studio: diploma scuola media superiore;
- e) specifica competenza nella specialità richiesta;
- f) aver superato una prova (orale o scritta) d'ammissione, ove sprovvisti dei requisiti di cui al punto e.

DIMOSTRAZIONE DELLA SPECIFICA COMPETENZA

ART. 5

La domanda per l'ammissione in qualità di iscritto va presentata all'associazione. Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Direttivo esprimerà parere positivo o negativo all'ammissione.

ART. 6

La qualità di Iscritto comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del Codice deontologico professionale e delle deliberazione di spettanza degli organi statutari.

L'iscritto ha l'obbligo di informare l'Associazione di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.

ART. 7

La qualità di Iscritto si perde:

- a) - per dimissioni;
- b) - per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Consiglio Di-

rettivo.

c) per decadenza di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione;

d) - per radiazione deliberata dai probiviri.

La cessazione della qualità di Iscritto comporta l'obbligo di restituire la tessera e di non più usare timbri, stemmi, pergamena o diciture riguardanti l'Associazione stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) - l'Assemblea degli Iscritti;

b) - il Consiglio Direttivo;

c) - il Presidente;

d) - il Revisore dei Conti;

e) - la Commissione Arbitrale e Probiviri;

Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali rimborsi da versare ai soci che abbiano sostenuto in proprio spese su incarico dell'Associazione.

L'ASSEMBLEA

ART. 9

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a)- determinare le linee generali dell'Associazione e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;

b)- approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c)- approvare il preventivo di gestione;

d)- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Re-

latore, Revisore dei conti, Commissione arbitrale.

ART. 10

L'Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene indetta dal Consiglio Direttivo, con avviso del Segretario da inviarsi agli Iscritti, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

ART. 11

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

ART. 12

L'Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a tre giorni e le decisioni devono avere almeno la maggioranza semplice.

ART. 14

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona da lui delegata. Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri; la carica, rieleggibile, dura un anno.

ART. 16

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)- promuovere e compiere tutte le operazioni e le iniziative necessarie per realizzare la politica generale dell'Associazione e l'aggiornamento professionale.

c)-deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente, predisposti dal Direttivo e destinati all'esame dell'Assemblea.

ART. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati; attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte del singoli organi interessati.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 18

Al Vice Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza dello stesso.

IL SEGRETARIO

ART. 19

Al Segretario è demandato l'incarico di sovrintende-

re all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria dell'associazione; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, nonché alle Assemblee generali. Firma, con o senza il Presidente, gli attestati di appartenenza all'associazione e quelli di benemerenzza.

IL TESORIERE

ART. 20

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.

Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne.

Cura, con i Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario.

IL RELATORE

ART. 21

Il Relatore svolge il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione.

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 22

La questione amministrativa dell'Associazione è controllata dalla figura del Revisore dei Conti che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

ART. 23

COMMISSIONE ARBITRALE - PROBIVIRI

Viene nominata la Commissione arbitrale, avente funzione anche di probiviri. E' formata da tre Istituti, che resterà in carica per un anno, senza esclu-

sione di rieleggibilità.

IL PATRIMONIO - L'AMMINISTRAZIONE - IL RENDICONTO

ART. 24

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dai beni utili all'attività, da eventuali fondi di riserva o eventuali donazioni e lasciti.

ART. 25

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del Tesoriere e del Revisore.

La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente e può avvenire anche da parte del Vice Presidente.

ART. 26

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti prima dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione.

ISCRITTI AD HONOREM

ART. 27

Possono essere iscritti, non come soci, ma ad honorem coloro che il Direttivo ritiene siano persone prestigiose a livello regionale, nazionale o internazionale e diano lustro all'associazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta ai sensi dell'art. 21 comma 3, del Codice Civile, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ri-

partizione tra gli appartenenti all'Associazione. Il tutto comunque, secondo quanto previsto dal codice civile.

ART. 29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'associazione e gli iscritti, in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione della commissione arbitrale.

ART. 30

Può essere costituita una commissione tariffario per redigere il tariffario professionale attingendo anche agli usi e alle leggi vigenti. La Commissione può attivarsi su richiesta di un singolo iscritto per esprimere un parere di congruità in base all'operato professionale sul progetto di notula.

ART. 31

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle delibere interne emanate ed emanande secondo quanto previsto dallo statuto medesimo.

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI